



Comune di Sennariolo

Via Marconi, 8
09070 Sennariolo (OR)
Tel 0785 32276
e-mail: comune.sennariolo@tiscali.it

Prot. n. 2666 del 09.08.2021

ORDINANZA N. 9 DEL 09.08.2021

Oggetto: Smaltimento, in deroga e in via eccezionale, di animali morti mediante sotterramento in loco Regolamento CE 1069/09 art. 19, paragrafo 1 lettera c).

II SINDACO

Acquisita la Comunicazione pec dei Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e di Sanità Animale della ASSL Oristano, in data 5 agosto 2021 nostro prot. n. 2612/2021 con la quale viene segnalata la presenza di animali morti e in fin di vita a seguito dell'emergenza incendio verificatasi nei giorni scorsi.

Vista la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 recante "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320 del 08.02.1954 e le successive modifiche e integrazioni;

Visti il Regolamento CE 1069/2009 (in particolare l'art. 19 comma 1 lettera c) e il Regolamento UE 142/2011 (in particolare l'allegato VI, capo III, sez. 1 e 2) recanti norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e le relative disposizioni di applicazione

Vista la Legge regionale 22 dicembre 2014 n. 34 (disposizioni urgenti per l'eradicazione della Peste suina africana) con la quale, all'art. 2, si rappresenta la necessità che il "Responsabile dell'Unità di progetto" "promuova le azioni intese a dotare la Regione di impianti e dispositivi per lo smaltimento sul territorio regionale dei sottoprodotti di origine animale, in conformità alla legislazione vigente";

Preso atto delle difficoltà operative e organizzative per poter garantire, nell'immediato, il rispetto dell'obbligo generale di disporre di un adeguato, ordinario e puntuale sistema di smaltimento degli animali morti presso impianti autorizzati conformemente al Regolamento CE 1069/2009;

Constatato che lo stato di emergenza sanitaria e di igiene pubblica derivante dalla presenza di animali morti ("danno imminente") e la conseguente necessità di adottare provvedimenti urgenti volti ad evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali e per l'ambiente;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") e le successive modifiche e integrazioni, in particolare l'articolo 50 concernente le competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Ritenuto necessario emanare la presente Ordinanza per autorizzare, in deroga ed in via eccezionale, lo smaltimento immediato degli animali morti mediante sotterramento in loco da eseguirsi a cura del proprietario degli animali;

ORDINA

Con decorrenza immediata, a tutti i proprietari e detentori di animali morti a seguito dell'incendio dei giorni scorsi, di provvedere allo smaltimento mediante immediato sotterramento in loco o in altri siti ritenuti idonei dal Settore Tecnico del Comune, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali e per l'ambiente.

Il sotterramento degli animali deve avvenire nel rispetto delle seguenti regole e prescrizioni:

- Registrazione del numero, specie e categoria degli animali sotterrati, data e luogo di sotterramento.
- L'area prescelta per l'infossamento, possibilmente lontano dalla visione pubblica, deve essere segnalata per poter consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali finalizzati a prevenire e gestire i rischi per la salute pubblica, per gli animali circostanti e per l'ambiente.
- La fossa, al fine di evitare contaminazione delle falde d'acqua, deve essere realizzata lontano da pozzi, sorgenti e falde acquifere, corpi idrici superficiali e condutture di acqua potabile (possibilmente ad almeno 200 metri di distanza); nella scelta dell'area si deve tener conto anche della pendenza del luogo e dei fenomeni di erosione, della direzione dei venti, del livello della falda idrica, della presenza di eventuali cavi sotterranei, condutture varie, fosse settiche.
- Gli animali devono essere sotterrati in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi e in modo tale da evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali circostanti e per l'ambiente (per l'acqua, l'aria, il terreno, la vegetazione).
- La fossa deve essere sufficientemente profonda in maniera tale da garantire che le carcasse animali possano essere ricoperte con uno strato di terra dello spessore minimo di 1 metro (se il terreno è argilloso la terra deve essere mescolata con sabbia per favorire l'aerazione); la superficie del fondo della fossa deve essere di circa 1 mq per ogni quintale di animali da sotterrare:
 - le carcasse degli animali devono essere possibilmente disposte in monostrato o, in subordine, in strati quanto più sottili possibile tra loro alternati da terra. Se animali ruminanti è consigliabile forare il rumine;
 - per accelerare i fenomeni di decomposizione sarebbe opportuno aggiungere,

nel fondo della fossa e sopra le carcasse, uno strato di 20 — 40 cm di paglia o letame;

- il fondo della fossa e le pareti andranno cosparsi con calce viva (ossido di calcio) in quantità di circa 3 kg per ogni quintale di carcasse animali e le carcasse cosparse anche con altri disinfettanti quali l'idrossido di sodio 2% (soda caustica) specialmente in caso di carcasse di suini.
- La fossa dovrà essere successivamente riempita di terra sopra le carcasse animali avendo cura di non pressarla in modo eccessivo in quanto, con i successivi fenomeni di decomposizione, la produzione di gas potrebbe favorire la formazione di spaccature con possibile fuoriuscita di materiale.

AFFIDA

Alla Polizia Locale, alle altre Forze di Polizia, ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ASSL di Oristano, ognuno per le proprie competenze, il compito di vigilare sull'osservanza del presente Provvedimento.

AVVISA

Che in caso inosservanza del presente Provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla normativa specifica di sanità pubblica veterinaria.

INFORMA

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del presente Provvedimento (ai sensi D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del Processo Amministrativo") oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica o notorietà del Provvedimento medesimo (ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi").

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza a:

ATS Sardegna - ASSL Oristano — Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria;

- Ufficio Servizio di Polizia Locale;
- Ufficio Tecnico Comunale;
- Locale Stazione dei Carabinieri;
- Locale Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;

Il Sindaco
Avv. Gianbattista Ledda